

- Septefano
- Ufficio tecnico
Sicilia

| | | |
|---|---------|-------|
| COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA | | |
| 004820 | 23MAG01 | |
| CAI <input checked="" type="checkbox"/> | CL | FASE. |

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

REGGIO CALABRIA

SEZIONE STACCATA

COMMISSARIO AD ACTA COMUNE MARINA DI
GIOIOSA JONICA

AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA

Ricorso n. 12/1999

Sentenza n. 338/2001

A norma dell'art. 55 della legge 27 aprile 1982 n.186 si
comunica che la sentenza sul ricorso proposto da:

GUARNIERI ANNA, GUARNIERI LAURA E GUARNIERI GIUSEPPE
Rappresentato e difeso da:
PELLICANO A.MARIA

Contro

COMMISSARIO AD ACTA COMUNE MARINA DI GIOIOSA JONICA

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

REGIONE CALABRIA

e' stata depositata il 12/05/2001 con il n. 338/2001
il ricorso e' stato deciso: ACCOLTO NEI LIMITI DI CUI IN
MOTIVAZIONE

Reggio Calabria addi'14/05/2001

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO



N. 338/2001 Reg. Sent.
N. 12/99 Reg. Gen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:

Giuseppe Caruso - Presidente f.f., relatore / estensore

Elena Stanizzi - Referendario

Pierluigi Russo - Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **12/1999**, proposto dai signori Anna, Laura e Giuseppe **Guarneri**, rappresentati e difesi dall'avv. AnnaMaria Pellicano ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Raffaele Cristarella, via F. Acri n. 11;

CONTRO

la **Regione Calabria**, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

il **Comune di Marina di Gioiosa Jonica**, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

il **Commissario ad acta presso il Comune di Marina di Gioiosa Jonica**, nominato con D.P.G.R. della Calabria n. 1201 del 20 novembre 1989 con il compito di sostituirsi al Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica per l'adozione e l'adeguamento del P.R.G.;



28-11-99 10:50 AM
CANTILE

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 506 del 22 settembre 1998, nella parte in cui approva una variante generale al piano regolatore del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, destinando la gran parte dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, in catasto al fg. 18, part. 371, ad "attrezzature tecniche per le zone residenziali - istruzione" (sottozona F1, art. 16 n.t.a.) e la restante minor parte a "verde privato vincolato" (sottozona AV1, art. 18 n.t.a.);
- della stessa variante generale del P.R.G. di Marina di Gioiosa Jonica, nella parte in cui dispone le predette destinazioni urbanistiche sul fondo urbano dei ricorrenti;
- di ogni altro atto comunque propedeutico, connesso e consequenziale, in particolare: del parere favorevole della Commissione urbanistica regionale all'approvazione della variante generale, reso nella seduta dell'11 maggio 1998, della deliberazione della Giunta regionale n. 3956 del 23 luglio 1998, di approvazione della variante in questione; della deliberazione del Commissario ad acta presso il Comune di Marina di Gioiosa Jonica n. 55 del 23 settembre 1996, di adozione della variante medesima;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la nota depositata il 27 ottobre 2000, con la quale l'avv. Sandro Boccucci, originario codifensore dei ricorrenti, co-



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

munica la sua rinunzia alla procura, contenente pure l'espressa riconferma - da parte dei ricorrenti stessi - dell'incarico di rappresentanza e difesa all'avv. AnnaMaria Pellicano;

Vista la memoria depositata dai ricorrenti il 27 ottobre 2000, a sostegno della loro difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato l'11 dicembre 1998 e depositato il 5 gennaio 1999 i germani Anna, Laura e Giuseppe Guarneri impugnano il decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 506 del 22 settembre 1998, nella parte in cui approva una variante generale al piano regolatore del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, destinando la gran parte dell'area di loro proprietà, in catasto al fg. 18, part. 371, ad "attrezzature tecniche per le zone residenziali - istruzione"(sottozona F1, art. 16 n.t.a.) e la restante minor parte a "verde privato vincolato" (sottozona AV1, art. 18 n.t.a.). Impugnano altresì la stessa variante generale del P.R.G. di Marina di Gioiosa Jonica, nella parte in cui dispone le predette destinazioni urbanistiche sul fondo urbano dei ricorrenti, nonché ogni altro atto comunque propedeutico, connesso e con-



sequenziale, in particolare: il parere favorevole della Commissione urbanistica regionale all'approvazione della variante generale, reso nella seduta dell'11 maggio 1998, la deliberazione della Giunta regionale n. 3956 del 23 luglio 1998, di approvazione della variante in questione e la deliberazione del Commissario ad acta presso il Comune di Marina di Gioiosa Jonica n. 55 del 23 settembre 1996, di adozione della variante medesima.

Deducano i seguenti motivi:

I) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Il terreno dei ricorrenti, rientrante in zona a chiara vocazione edificatoria, sarebbe assoggettato, a vario titolo, a vincolo di inedificabilità da un trentennio, sicché, dopo la scadenza dell'ultimo vincolo (derivante dalla ricomprensione nel P.E.E.P.), la reiterazione di esso - peraltro sotto altro aspetto - avrebbe dovuto essere congruamente motivata. In ogni caso, il nuovo sacrificio imposto ai ricorrenti sarebbe manifestamente ingiusto.

II) Violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Violazione del D.M. 18 dicembre 1975. Per quanto riguarda la parte dell'area di proprietà dei ricorrenti destinata ad attrezzature pubbliche, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare in sede di pianificazione l'idoneità tecnica della stessa all'utilizzo in parola, alla luce del D.M. in epigrafe,



al quale invece le n.t.a. (art. 16) fanno riferimento soltanto per la fase di realizzazione dell'edilizia scolastica.

III) Violazione dell'art. 42 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 30 della legge n. 1150/1942. Per quanto riguarda, invece, la parte dell'area di proprietà dei ricorrenti destinata a verde privato, il vincolo di inedificabilità derivante da tale destinazione, non temporalmente delimitato, avrebbe natura sostanzialmente ablativa e sarebbe dunque costituzionalmente illegittimo per l'assenza di qualsiasi previsione d'indennizzo, in violazione anche dell'art. 30 della legge n. 1150/1942, e la disparità di trattamento con i proprietari delle aree limitrofe.

IV) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Le previsioni di piano sulle esigenze di aree da destinare ad attrezzature pubbliche sarebbero viziate, alla radice, da un'irrazionale ed irrealistica previsione di incremento della popolazione (9.900 abitanti nel 2006).

Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La causa è passata in decisione nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001.

Il ricorso è fondato.



L'area di proprietà dei ricorrenti (terreno di 360 metri quadrati, località Cattolica di Marina di Gioiosa Jonica, in catasto al fg. 18, part. 371) era stata destinata dal P.R.G. approvato con D.P.R. del 18 aprile 1967 a "zona rurale vincolata", per la quale le norme tecniche di attuazione prevedevano l'inedificabilità assoluta.

Successivamente l'area in parola è stata ricompresa nel P.E.E.P. approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29 settembre 1975, con conseguente sottoposizione a vincolo preordinato all'espropriazione.

Da ultimo, il terreno dei ricorrenti è stato destinato, in occasione dell'impugnata approvazione di una variante generale del P.R.G. di Marina di Gioiosa Jonica, per la maggior parte a "attrezzature pubbliche per le zone residenziali - istruzione" e per la parte restante a "verde privato vincolato".


In tal modo, come sostenuto dai ricorrenti, viene ulteriormente apposto, seppure per scopi diversi da quelli che erano a base dei primi due, un terzo "vincolo" sulla loro area, posta in zona già largamente edificata e, comunque, a chiara vocazione edificatoria.

La giurisprudenza ha chiarito, in proposito, che l'art. 2 della legge n. 1187/1968 attiene alla durata del vincolo espropriativo e non ha come termine di riferimento il potere pianificatorio, con la

conseguenza che il Comune, alla scadenza del vincolo può procedere all'adozione di una variante al piano regolatore, dotata di adeguata motivazione, ripristinando il vincolo divenuto inefficace. Siffatta variante non necessita di una specifica motivazione per le singole zone innovate, purché fornisca un'indicazione congrua sulla perdurante attualità della originaria previsione che determinò l'imposizione dei vincoli. Qualora, tuttavia, il provvedimento reiterativo abbia una finalità ed un oggetto circoscritto risulta necessaria una motivazione specifica riferita alla singola area interessata dal vincolo riproposto (v. C. S., IV, 15 aprile 1996, n. 484; C.S., IV, 12 marzo 1996, n. 305; C.S., IV, 16 ottobre 1995, n. 811; T.A.R. Piemonte, I, 2 marzo 1995, n. 132).

Il collegio ritiene che, nella fattispecie, sarebbe stata, per l'appunto, necessaria, come dedotto con il I) motivo, una motivazione specifica, non fornita dai provvedimenti impugnati, in ordine alle prevalenti ragioni di interesse pubblico ed alla mancanza di soluzioni alternative, a giustificazione dell'ulteriore sacrificio dell'interesse dei ricorrenti, deciso dall'amministrazione dopo la scadenza del termine (ben 18 anni) di validità del precedente vincolo espropriativo di P.E.E.F. imposto sul terreno in questione.

In relazione a quanto precede il ricorso in esame risulta fondato e va pertanto accolto, rimanendo assorbite le restanti censure, con conseguente annullamento dei provvedimenti impu-



gnati, limitatamente alla destinazione assegnata alla sopra indicata area di proprietà dei ricorrenti.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese e gli onorari di causa.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria - accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, nei limiti precisati in motivazione, i provvedimenti impugnati.


Spese irripetibili.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001.

IL PRESIDENTE - ESTENSORE

(Giuseppe Caruso)



DEPOSITATA PRESSO LA
SEGRETERIA DEL T.A.R.

OGGI 12 MAG. 2001

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA - REGGIO CALABRIA

Per copia conforme che si trasmette all'Amministrazione ai sensi della Legge 1034 del 1971

Reggio Calabria 14 MAG. 2001 Il Segretario

IL SEGRETARIO

